

Bruxelles, 19 giugno 2020
(OR. en)

8997/20

Fascicolo interistituzionale:
2020/0008(NLE)

SCH-EVAL 63
VISA 65
COMIX 271

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	11 giugno 2020
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	8006/20
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Slovenia , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Slovenia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti, adottata mediante procedura scritta l'11 giugno 2020.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Slovenia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Slovenia provvedimenti correttivi per colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore della politica comune in materia di visti eseguita nel 2019. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2020) 25 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) In considerazione dell'importanza della corretta attuazione delle disposizioni relative alla cooperazione con i fornitori esterni di servizi, alla protezione dei dati, al processo decisionale e all'annullamento e alla revoca dei visti rilasciati, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 4, 12, 21, 22, 33, 34, da 39 a 41, 43 e 44 della presente decisione.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione la Slovenia deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Slovenia è invitata a:

Aspetti generali

1. eliminare le contraddizioni esistenti tra i periodi di conservazione dei dati specificati negli strumenti giuridici che regolano i rapporti con il fornitore esterno di servizi, garantendo che siano conformi al periodo specificato nell'allegato X, parte A, lettera d), del codice dei visti;
2. correggere la notifica dell'importo di riferimento per la valutazione dei mezzi di sussistenza dei richiedenti;
3. garantire che i richiedenti cui è stato rifiutato il visto vengano esaurientemente informati del loro diritto a proporre ricorso conformemente all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (diritto a un ricorso effettivo);
4. applicare pienamente le disposizioni del codice dei visti sul rilascio di visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità per i richiedenti che viaggiano regolarmente e che hanno dimostrato la loro integrità e affidabilità;
5. modificare i moduli di domanda e di rifiuto/annullamento/revoca in modo che rechino il logo dell'UE corretto;
6. rivedere il modulo per la dichiarazione di garanzia affinché contenga solo le opzioni stabilite all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del codice dei visti;

7. concedere una deroga all'obbligo rigoroso di una dichiarazione di garanzia formale qualora il richiedente presenti prove credibili della disponibilità di mezzi personali di sussistenza sufficienti e una lettera d'invito da parte del soggetto ospitante che confermi in modo credibile e verificabile i fini del viaggio, in linea con le disposizioni del codice dei visti e gli elenchi armonizzati di documenti giustificativi;
8. garantire l'aggiunta sistematica di un "periodo di grazia" di 15 giorni al periodo di validità dei visti di durata inferiore a sei mesi;

VIS/Sistema informatico

9. valutare la possibilità di mettere a disposizione del personale locale una funzionalità più ampia per copiare informazioni dalle precedenti domande di uno stesso richiedente;
10. riconsiderare la necessità di visualizzare l'elenco degli Stati membri che richiedono informazioni ex post al personale locale;
11. garantire che la regola dei 59 mesi possa essere invocata come motivo valido per non procedere nuovamente al rilevamento delle impronte digitali anche se il numero del visto adesivo o il numero di domanda VIS non sono noti;
12. garantire che il decisore possa visualizzare tutte le informazioni pertinenti memorizzate nel VIS in merito alle precedenti domande, ad esempio il luogo di presentazione della domanda, anche nei casi in cui il visto è stato rifiutato;
13. modificare il sistema informatico in modo che sia visualizzato un messaggio di avviso se la validità del passaporto si estende per meno di tre mesi oltre la scadenza del periodo di validità del visto; prendere in considerazione l'introduzione di un meccanismo adeguato che consenta di registrare una deroga a tale requisito nel sistema informatico in casi di emergenza giustificati;
14. modificare il sistema in modo che i diritti per i visti non siano più stampati sul visto adesivo, a meno che la Slovenia decida di includere tale informazione come menzione nazionale nella zona "annotazioni" del visto adesivo e ne informi la Commissione a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera f), del codice dei visti;

15. garantire che sia utilizzato il codice "R/" in caso di rilascio di un visto in rappresentanza di un altro Stato membro e che il segno "-" sia racchiuso tra parentesi quando un visto è rilasciato con validità territoriale limitata;

Ambasciata di Ankara

16. aggiornare il sito web dell'ambasciata per garantire la completezza delle informazioni disponibili al pubblico;
17. dare istruzioni al fornitore esterno di servizi affinché apporti le modifiche che seguono:
- correggere e aggiornare il contenuto della sua pagina web per agevolarne la consultazione;
 - apporre avvisi visibili sulla videosorveglianza;
 - esporre chiaramente gli orari di apertura all'ingresso;
 - redigere tutte le osservazioni in inglese o in un'altra lingua comprensibile a tutto il personale competente dell'ambasciata;
18. chiarire le condizioni applicabili al subappaltatore del fornitore esterno di servizi responsabile del trasporto delle domande dai centri satellite per la presentazione delle domande di visto ad Ankara, e modificare il proprio strumento giuridico in modo che tutte le disposizioni pertinenti si applichino anche a tale subappaltatore;
19. valutare la possibilità di dare istruzioni al fornitore esterno di servizi affinché fornisca un elenco giornaliero consolidato di tutte le domande provenienti da tutti i centri per la presentazione delle domande di visto;
20. valutare l'opportunità di automatizzare la compilazione dell'elenco dei passaporti restituiti al fornitore esterno di servizi;
21. garantire che i compiti del fornitore esterno di servizi si limitino a quanto esplicitamente disposto nel codice dei visti;

22. garantire che il fornitore esterno di servizi cancelli tutti i dati biometrici dopo la loro trasmissione al consolato e si astenga dal conservare tali dati personali sensibili nei propri sistemi per un periodo superiore a quanto strettamente necessario;
23. valutare modi di agevolare l'accesso all'ambasciata per le persone con esigenze particolari e garantire che i richiedenti in attesa non siano esposti alle intemperie;
24. garantire che siano accettati documenti di viaggio validi contenenti due pagine bianche, indipendentemente dal punto del documento in cui esse si trovano;
25. garantire la corretta applicazione delle norme in materia di diritti per i visti, comprese le esenzioni dal pagamento di tali diritti e gli accordi di facilitazione del visto che prevedono riduzioni dei diritti per i visti;
26. riconsiderare l'opportunità dell'obbligo della firma e del timbro originali sul certificato di assicurazione sanitaria di viaggio;
27. garantire che il personale distingua chiaramente l'annullamento o la revoca del visto dall'invalidamento di un visto adesivo e dalla chiusura di una domanda prima che sia presa una decisione;
28. valutare la possibilità di offrire corsi di lingua slovena e/o una documentazione linguistica al fine di assistere il personale locale nell'utilizzo del sistema informatico nazionale;
29. garantire che il personale sia tempestivamente informato delle modifiche apportate ai testi giuridici applicabili e formato per gestirle;

Ambasciata di Pristina

30. aggiornare il sito web dell'ambasciata per garantire la completezza delle informazioni disponibili al pubblico;

31. dare istruzioni al fornitore esterno di servizi affinché apporti le modifiche che seguono:
- correggere e completare il contenuto della sua pagina web;
 - ampliare il sistema di distribuzione di turni e di attesa alle cabine biometriche per limitare il sovraffollamento e i disagi per i richiedenti;
 - migliorare la ventilazione nella cabina biometrica;
 - rivedere la configurazione tecnica della postazione di lavoro presso l'ambasciata per migliorare l'efficienza del processo;
32. valutare la possibilità di dare istruzioni al fornitore esterno di servizi affinché installi uno scanner per codici a barre e scansioni tutte le buste delle domande e delle risposte in transito tra l'ambasciata e il fornitore esterno di servizi, anziché basarsi su elenchi di domande e documenti di viaggio;
33. porre immediatamente fine alla pratica di far svolgere colloqui con i richiedenti al personale del fornitore esterno di servizi; qualora si ritenga necessario svolgere sistematicamente colloqui con (determinate categorie di) richiedenti, sarebbe opportuno invitare le persone interessate a presentare le loro domande direttamente in ambasciata oppure fare in modo che un membro del personale dell'ambasciata sia presente presso il fornitore esterno di servizi per lo svolgimento di tali colloqui, senza coinvolgere il personale del fornitore esterno di servizi;
34. ordinare al fornitore esterno di servizi di non modificare unilateralmente un modulo di domanda compilato a meno che il richiedente non confermi espressamente le modifiche apportate;
35. intensificare la formazione del fornitore esterno di servizi al fine di evitare malintesi ed errori sistematici;
36. prendere in considerazione l'installazione di un rilevatore antincendio presso l'ambasciata;
37. valutare la possibilità di agevolare l'accesso all'ambasciata per le persone con esigenze particolari;
38. interrompere la pratica di apporre un timbro di certificazione sulle copie e, se necessario, consultare nuovamente l'ufficio per la protezione dei dati in merito a una procedura alternativa;

39. garantire che le domande siano valutate in modo approfondito e caso per caso con l'obiettivo di facilitare i viaggi legittimi, in particolare dando adeguato peso all'intenzione dei richiedenti di ritornare nel paese di partenza desunta dallo storico dei viaggi e dalla situazione socioeconomica individuale nel paese di residenza;
40. garantire che siano prese in considerazione tutte le possibili circostanze e che siano condotte indagini supplementari prima di concludere che un richiedente ha abusato di precedenti visti o ha cercato di indurre in errore circa lo Stato membro di destinazione principale; in tale contesto, la Slovenia dovrebbe evitare di trarre conclusioni definitive in merito allo Stato membro di destinazione principale unicamente sulla base dei timbri apposti sul passaporto, che indicano soltanto lo Stato membro in cui è stata attraversata la frontiera esterna;
41. evitare di "punire" i richiedenti per un loro comportamento scorretto riducendo il periodo di validità o il numero di ingressi concessi; se le informazioni e le dichiarazioni di un richiedente sono considerate inattendibili, la domanda deve essere respinta;
42. garantire che l'elenco di documenti giustificativi richiesti non sia sistematicamente più ampio dell'elenco armonizzato;
43. garantire che il richiedente sia informato mediante il modulo standard ogniqualvolta un visto è annullato o revocato;
44. evitare di revocare un visto basandosi esclusivamente sul fatto che una prenotazione alberghiera è stata cancellata diverse settimane dopo il rilascio del visto, senza prima avviare ulteriori indagini e contattare il richiedente per suffragare il sospetto dell'intenzione fraudolenta.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente
